DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

# Art. 2

## Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione

L'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Il piano individua:

a) le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del servizio stesso;

b) i bacini di utenza idonei a consentire la presenza e l'economica gestione, entro i bacini stessi, di un numero di emittenti private tale da evitare situazione di monopolio ed oligopolio;

c) le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la radiodiffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale.

Versione in vigore dal 6 dicembre 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive |
| Estremi | Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1984 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasmissioni-radiotelevisive/art-2-piano-di-assegnazione-delle-frequenze-di-radiodiffusione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it